

Codice A1813B

D.D. 13 gennaio 2021, n. 82

D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 - Valutazione preliminare inerente il progetto "Opere di protezione dell'abitato di Gascheria da crolli e valanghe di detrito - III stralcio" in Comune di Locana (TO)



ATTO DD 82/A1813B/2021

DEL 13/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 – Valutazione preliminare inerente il progetto “Opere di protezione dell’abitato di Gascheria da crolli e valanghe di detrito – III stralcio” in Comune di Locana (TO)

Premesso che:

- in data 14/12/2020 il sig. Mauro Peruzzo Cornetto, in qualità di legale rappresentante del Comune di Locana, ha trasmesso al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale designato con DGR n° 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. l’istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006, al fine di individuare l’eventuale procedura di VIA da avviare relativamente al progetto denominato “Opere di protezione dell’abitato di Gascheria da crolli e valanghe di detrito – III stralcio”;
- per sommi capi, sulla base di quanto dichiarato nell’istanza dal sig. Mauro Peruzzo Cornetto, il progetto consiste nel realizzare un argine in sponda destra del Rio Miglierina per il contenimento di eventuali colate detritiche, con una lunghezza complessiva di 165m, di cui i primi 60m verso valle di altezza 3m ed i restanti 105m a monte di altezza 5m. Il rilevato sarà costruito con materiale proveniente dalla risagomatura del Rio, senza apporti esterni con la sola eccezione dei massi da scogliera per circa 1.000mc. Non sono altresì previsti trasporti al di fuori del cantiere di materiale per smaltire quantitativi in eccesso, con esclusione della quota parte proveniente dalla demolizione di un basso fabbricato, che sarà smaltita in discarica.

Nel dettaglio, in base a quanto riportato nella “lista di controllo per la valutazione preliminare” allegata all’istanza, a firma del dott. for. Paolo Piatti, il progetto risulta così articolato:

- realizzazione della pista di cantiere e manutenzione, per una lunghezza di 125m, che si svilupperà alle spalle dell’abitato di Boschietto e permetterà l’accesso al cantiere nella parte alta, e sarà resa permanente per le future manutenzioni (in fase di esercizio è da prevedersi il solo eventuale svuotamento della vasca a seguito di deposito di materiale litoide, che sarà opportunamente

smaltito. Essendo l'eventualità di colate detritiche di una certa importanza riferibile a periodi ultracentenari, si può pertanto ipotizzare che gli interventi di manutenzione della fattispecie anzidetta avranno cadenze dilazionate su intervalli di più decenni),

- demolizione di un fabbricato destinato a magazzino, annesse murature controterra in calcestruzzo e relativa recinzione, con smaltimento in discarica dei materiali risultanti,
- scavi per la realizzazione della vasca e la riprofilatura dell'alveo, su una superficie totale di 5.000mq, con scotico del terreno superficiale e accantonamento per un suo riutilizzo nel recupero ambientale finale, per un totale di 10.000mc movimentati,
- realizzazione di scogliere quantificabili in circa 2.000mc, da realizzarsi in parte con intasamento in calcestruzzo ed in parte con intasamento in terra,
- realizzazione di rilevato in terra rinforzata per un totale di 8.000mc,
- disposizione del terreno di scotico precedentemente accantonato all'interno del canale di transito con semina manuale e idrosemina, ad interessare l'intera superficie del cantiere, riservando l'idrosemina alle terre rinforzate ed ai tratti più ripidi,
- interventi collaterali di rifacimento dei tratti di acquedotto e linea elettrica, interferenti con il progetto.

L'intervento di cui trattasi rappresenta la continuazione del progetto preliminare del 2006 relativo al consolidamento dell'abitato di Gascheria, che ha visto già la realizzazione negli scorsi anni di un vallo paramassi alle spalle dell'abitato e che ora necessita della costruzione dell'opera arginale in sponda destra del Rio Miglierina;

- l'area d'intervento è sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale secondo D.Lgs 42/2004 e parte dello spazio di cantiere rientra nelle zone montuose e forestali di cui all'art. 3 della LR 4/2009, tutto come indicato nella predetta "lista di controllo per la valutazione preliminare";

dato atto che:

- il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale presso la Direzione Ambiente Energia e Territorio, specificatamente Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ai sensi dell'art. 7 della LR 40/1998 ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con riferimento al Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, il soggetto competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, nonché ha stabilito le altre direzioni regionali interessate all'istruttoria, quali Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema Regionale, Ambiente Energia e Territorio, tutto quanto come da nota prot. n° 123667 del 15/12/2020 (ns. prot. di ricevimento n° 62841 del 16/12/2020);
- il Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, mediante nota prot. n° 64822 del 29/12/2020, ha convocato l'Organo Tecnico Regionale in modalità asincrona, chiedendo al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, alla Direzione Agricoltura e Cibo e alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, oltre ad ARPA Piemonte quale supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della LR 40/1998, di presentare pareri/contributi entro il 10/01/2021 ai fini dell'istruttoria tecnica inerente la valutazione preliminare posta ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 per l'individuazione dell'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto di cui trattasi;
- il procedimento di valutazione preliminare secondo norma sopraccitata deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, pertanto, alla luce dell'attuale stato di emergenza sanitaria legato alla diffusione del coronavirus e del periodo nel quale è stata avviata la procedura (alle porte delle festività natalizie e di fine Anno), non si è ritenuto possibile operare attraverso incontri, anche a distanza facendo uso degli strumenti di *call conference*. Nel caso di specie tutta l'attività dell'Organo Tecnico Regionale è stata quindi ricondotta ai pareri/contributi acquisiti non oltre il 13/01/2021 (superando quindi la scadenza indicata del 10/01/2021 per tener conto ragionevolmente del periodo di festività), cui si aggiungono le riflessioni sviluppate da questo Settore, tutto come di seguito meglio presentato;

considerato che:

- sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:
 - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, prot. n° 2983 del 13/01/2021 (prot. di ricevimento n° 1402/A1813B del 13/01/2021),
 - Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale, prot. n° 141 del 07/01/2021 (prot. di ricevimento n° 551/A1813B del 07/01/2021),
 - ARPA Piemonte, tramite il Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione prot. n° 1241 del 08/01/2021 (prot. di ricevimento n° 1268/A1813B del 12/01/2021),
- dall'esame della documentazione resa disponibile dal sig. Mauro Peruzzo Cornetto, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006, consistente in:
 - Elaborato grafico di progetto: inquadramento territoriale, planimetria generale di progetto sezioni tipologiche (all. 14),
 - Corografia (all. 21),
 - Carta dei vincoli e delle emergenze ambientali (all. 22),
 - Carta degli habitat (all. 23),
 - Documentazione fotografica (all. 24),

questo Settore non può che rilevare come l'intervento in oggetto costituisca l'ulteriore passo necessario al completamento dei lavori di messa in sicurezza della pendice montana presso il fondovalle, interessata da ambiti edificati, che risulta passibile di dissesto a pericolosità da elevata (Rio Miglierina) a molto elevata (Rio Gascheria) per trasporto di massa e caduta di materiale lapideo dai rilievi rocciosi qui presenti.

Per quanto compreso, dal punto di vista ambientale le trasformazioni determinate dai previsti lavori nell'alveo del Rio Miglierina e nel suo immediato intorno in destra idrografica non sono evitabili, senza una drastica riduzione di efficacia dell'intervento stesso, poiché ai fini della minimizzazione del rischio geologico occorre ampliare lo spazio da destinare allo sfogo del corso d'acqua quando in condizioni di piena straordinaria, formare una pista di manutenzione permanente di tale spazio, nonché realizzare il rilevato arginale quale presidio della frazione di Boschietto. In ogni caso l'intervento prevede accorgimenti e finiture per giungere al miglior inserimento delle opere nel contesto paesaggistico.

Alla luce di ciò, al fine comunque di un ulteriore contenimento degli eventuali effetti negativi sull'ambiente, si raccomanda quanto segue:

- attuare una costante manutenzione degli spazi del Rio Miglierina come definiti dal progetto, in particolare per quanto solitamente non interessato dallo scorrere ordinario delle acque, eliminando la vegetazione arbustiva e ad alto fusto che può compromettere l'efficienza idraulica dei lavori (ad esempio occorre evitare che si riformino le boscaglie pioniere oggetto di eradicazione in corso d'opera), nonché tutte le specie alloctone/esotiche che dovessero insediarsi in ragione del conseguente danno ambientale/forestale causato;
- prevedere una manutenzione d'urgenza di seguito ad un evento di piena straordinario allo scopo di rimuovere il materiale depositato, così da riportare i luoghi nella configurazione iniziale di progetto.

Le riflessioni di questo Settore, ed il contenuto dei pareri/contributi pervenuti, denotano la sostanziale assenza di significative ripercussioni negative sull'ambiente conseguentemente al progetto presentato per la valutazione preliminare di cui alla presente determinazione, che pertanto può essere escluso dalle procedure di VIA non rientrando nella categoria progettuale n° 28 dell'allegato B1 della LR 40/1998 vista in combinato con il D.Lgs 152/2006 allegato IV alla Parte Seconda, punto 8, lettera t), tutto ciò fatte salve le raccomandazioni di cui sopra e di quelle che seguono:

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio:
 - adeguata fondazione in massi delle opere arginali, il cui intradosso va previsto sempre al di sotto della quota di fondo alveo del rio, onde garantire nel tempo la stabilità delle stesse da

fenomeni di scalzamento per erosione;

- controllo delle modalità di cementazione dei massi, al fine di massimizzare l'efficacia della connessione tra essi evitando inutili dispersioni di calcestruzzo;
- accuratezza degli interventi di rivegetazione, finalizzati sia al buon reinserimento ambientale e paesaggistico delle opere, ma anche a garanzia della resistenza nel tempo delle geogriglie impiegate per la costruzione delle terre rinforzate;
- rispetto di tutte le operazioni atte ad evitare la contaminazione della vegetazione presente con specie alloctone;
- per quanto riguarda la tutela delle acque, evitare, in fase di cantiere, che eventuali torbide, dovute a precipitazioni durante gli scavi o alla eventuale bagnatura per abbattere le polveri, finiscano nel sottostante torrente Orco, con pregiudizio per la fauna ittica e, qualora non fosse fattibile, operare in una stagione dove il pregiudizio per la fauna ittica sia ridotto al minimo.

In merito agli aspetti paesaggistici, si evidenzia che l'intervento previsto e le relative opere accessorie (rifacimento tratti di acquedotto e linea elettrica per scavi opere, realizzazione tratto di nuova pista di cantiere, demolizione fabbricato uso magazzino esistente, area di stoccaggio temporaneo materiali), risultano ricadere in un ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e, più precisamente, per una parte art. 142 lett. c) - (fascia di rispetto del Torrente Orco) ed in parte art. 142 lett. g) - (Territorio coperto da Foreste e Boschi). Pertanto rispetto ai vincoli paesaggistici sopra evidenziati nell'area di riferimento, come anche rappresentato nella tav. P4 del Piano paesaggistico regionale (approvato con DCR n° 233-35836 del 3 ottobre 2017), si precisa che vigono le disposizioni normative degli art. 14 e 16 delle NdA del citato Ppr;

Inoltre, si ricorda che, per quanto riguarda la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) nelle successive fasi procedurali del procedimento, la medesima risulta essere in capo al Comune di Locana (TO), in quanto idoneo all'esercizio della delega poiché dotato della Commissione locale del paesaggio, ai sensi della LR 32/2008;

- ARPA Piemonte tramite il Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione:
 - prevedere idonei e tempestivi interventi di rinaturazione delle aree rimaneggiate con semina di cotica erbosa e recupero dello scotico precedentemente accantonato. Nel caso in cui lo scotico presente in loco non risultasse sufficiente per realizzare un adeguato spessore del substrato (topsoil), si dovrà procedere con il reperimento di idoneo materiale terroso dall'esterno cantiere;
 - gli interventi di recupero ambientale dovranno essere effettuati in modo tale da evitare l'insediamento e la successiva diffusione in loco di specie esotiche invasive;
 - gli interventi di movimentazione terre dovranno essere eseguiti con le opportune accortezze e cautele, al fine di contenere possibili fenomeni di intorbidamento del reticolo idrografico superficiale;
 - occorre rammentare al proponente che, per quanto riguarda la gestione del materiale proveniente dagli scavi che verranno riutilizzati in loco, andranno effettuati tutti gli adempimenti connessi alla normativa vigente in tema di gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).

In base a quanto riportato,

- in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,
- attestato che la presente determinazione viene assunta nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e che non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- attestata altresì la regolarità amministrativa di questa determinazione ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 approvato con DGR n° 37-1051 del 21/02/2020,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs 33/2013;
- visto il D.Lgs 152/2006;
- visto il D.Lgs 42/2004;
- vista la LR 14/2014;
- vista la LR 23/2008;
- vista la LR 40/1998;
- vista la LR 4/2009;
- vista la DGR n° 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

determina

a) di stabilire che il progetto “Opere di protezione dell’abitato di Gascheria da crolli e valanghe di detrito – III stralcio” in Comune di Locana (TO), esaminato ai fini della valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 per l’individuazione dell’eventuale procedura di VIA da avviare, non presenta potenziali impatti ambientali significativi e/o rilevanti come evidenziato in questo provvedimento, e pertanto non deve essere sottoposto alle procedure di VIA non rientrando nella categoria progettuale n° 28 dell’allegato B1 della LR 40/1998 vista in combinato con il D.Lgs 152/2006 allegato IV alla Parte Seconda, punto 8, lettera t), tutto ciò fatte salve le raccomandazioni tecniche riportate nelle premesse che vanno recepite nella fase esecutiva e di esercizio dell’intervento;

b) di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire l’incolumità pubblica e privata sia durante la realizzazione e sia in quella successiva di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle stesse opere nonché del soggetto gestore.

Copia di questo provvedimento viene trasmessa al Comune di Locana nonché ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della LR 40/1998; altresì una copia è depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

La presente determinazione viene pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 33/2013.

Contro la presente determinazione i soggetti legittimati hanno facoltà di presentare ricorso al TAR del Piemonte entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, in entrambi i casi a far data dall’avvenuta pubblicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni